

**Vista** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e, in particolare, l'articolo 49 che istituisce la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino;

**Visto** l'articolo 31 come sostituito dal comma 65, lettera c) dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012) ai sensi del quale la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:

- a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti che esercitano la gestione in forma singola o associata, avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- b) gli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche simili;
- c) altri soggetti pubblici o privati con competenze idonee all'esercizio delle funzioni.

**Atteso che** ai sensi del comma 3 del novellato articolo 31 la gestione comprende in particolare:

- a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;
- b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;
- c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;
- d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale.

**Preso atto** che la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino interessa territorialmente il Comune di Duino Aurisina-Devin Nabrežina il quale, in attuazione di specifico Accordo di programma approvato con DPR del 27.12.2006, n.0415/Pres, ai sensi del previgente articolo 10 della legge regionale 42/1996, ha svolto le funzioni di Organo gestore della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino fino al 21 dicembre 2011;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale del 12 marzo 2012, n. 37 con la quale il Comune di Duino Aurisina-Devin Nabrežina ha espresso la volontà di proseguire l'attività di gestione della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino ed ha comunicato un tanto all'Amministrazione regionale con nota prot. 7277 del 19 marzo 2012;

**Ritenuto** di individuare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera a), il Comune di Duino Aurisina-Devin Nabrežina quale organo gestore della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino, secondo le modalità che verranno disciplinate in apposita convenzione;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto d'autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

**1.** Per tutto quanto esposto in narrativa è individuato, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera a) della legge regionale 42/1996, il Comune di Duino Aurisina-Devin Nabrežina quale organo gestore della Riserva naturale regionale delle Falesie

di Duino.

2. La Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino sarà gestita dall'organo gestore secondo le modalità contenute in apposita convenzione da stipularsi tra le parti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione.
3. E' disposta la trasmissione della presente deliberazione all'organo gestore a cura del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE